

Polizza RC Motocicli e Ciclomotori

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Gestione AUTO"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo su suolo pubblico ed in aree private
- ✓ responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati
- ✓ danni da inquinamento da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento (tale estensione è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000€ per anno assicurativo)

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

È possibile acquistare alcune garanzie opzionali, quali: Assistenza, Protezione legale, Protezione conducente, Furto e rapina, Incendio,

È possibile acquistare alcune condizioni R.C Auto opzionali, quali:

N-rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
S-Sospensione del contratto (valida solo per i motocicli con una cilindrata superiore ai 125 cc)



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione
- ! Se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida sia "esclusiva";

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

Limitatamente al caso di

- guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000,00 euro;
- conducente in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro, l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 2.000,00.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.
- ✓ La tua assicurazione può inoltre essere estesa anche per gli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- Nel caso intendi sospendere il contratto sei tenuto a darne comunicazione alla Società e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).
- Nel caso di vendita, demolizione, esportazione, consegna in conto vendita, furto, appropriazione indebita del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.) e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).



Quando e come devo pagare?

- Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; se hai scelto il frazionamento semestrale dovrai pagare la rata successiva alla scadenza prevista.
- Puoi chiedere il frazionamento semestrale, che prevede una maggiorazione del premio del 4%.
- Puoi pagare i premi con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, contante, presso l'agenzia che ha emesso la polizza, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è indicata in polizza e può essere annuale oppure con durata temporanea fino a 6 mesi o di un anno con rateo iniziale.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
- La copertura termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Al termine della scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
- Se non paghi le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
- Puoi sospendere l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa; ricordati quindi di non utilizzarlo, né di parcheggiarlo in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso cancellare il contratto?

- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza. È possibile comunque formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
- Puoi annullare il contratto in caso di trasferimento di proprietà, conto vendita, furto, appropriazione indebita, demolizione od esportazione del veicolo. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C.Auto pagato e non usufruito, che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.